





Articolo 1

Principi informativi, valori e finalità dello Statuto

1. Lo Statuto é la carta fondamentale del Comune e della comunità latinense.
2. Il Comune di Latina cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità insediata nel proprio territorio, assumendo a valore fondamentale la tutela della persona e dei suoi diritti, anche come città dei diritti, cooperando con lo Stato e con gli altri soggetti di autonomia. Il Comune di Latina si proietta come città europea e del mondo, fa propri gli intenti della Carta Europea e delle Autonomie Locali e opera per la sua attuazione. Lo Statuto é la carta fondamentale del Comune e della comunità latinense.
3. Lo Statuto organizza il Comune secondo i principi dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, del decentramento, della partecipazione e della programmazione.
4. Il Comune di Latina é titolare di autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria, nel rispetto dell'unità ed indivisibilità della Repubblica, e nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi.
5. L'autonomia valorizza l'identità della Comunità locale attraverso il riconoscimento dei valori umani e sociali che sono alla base della storia del territorio e che hanno accompagnato la fondazione della Città.
6. Il Comune di Latina:
 - ⇒ informa la sua azione ai diritti, ai valori della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà;
 - ⇒ opera per superare le discriminazioni esistenti e per determinare le effettive condizioni di pari opportunità;
 - ⇒ promuove iniziative tese alla tutela della natura e di tutte le specie viventi;
 - ⇒ opera nel rispetto dell'individuo e della sua dignità in qualsiasi momento e condizione della sua vita e del suo sviluppo, con particolare attenzione ai problemi dell'infanzia ed alla sua tutela;
 - ⇒ agisce nella valorizzazione e tutela delle caratteristiche del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del territorio;
 - ⇒ opera nella tensione etico - sociale verso una società giusta, capace di accogliere ogni differenza come portatrice di valori per l'intera Comunità;
 - ⇒ garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale;
 - ⇒ rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui comunque esso partecipa;
 - ⇒ riconosce nella condivisione, nell'impegno, nella dedizione, nella solidarietà e nell'accoglienza i valori fondanti dell'identità latinense e individua, altresì, i principi della legalità, della partecipazione, della cittadinanza attiva e



dell'altruismo quali elementi guida di una comunità dedita alla crescita e al progredire in maniera sostenibile, sana e solida;

- ⇒ riconosce, altresì, nella fraternità il principio generatore della propria comunità nata dalla condivisione di un territorio reso sano e vivibile dalla fatica e dal lavoro di madri e padri bonificatori; detto principio ispira la discussione e il confronto, nonché i rapporti personali fra i singoli membri della comunità civica e politica, e si fa criterio per l'interpretazione, la comprensione e la valutazione delle realtà sociali e politiche e diviene meta verso cui orientare la soluzione delle problematiche civili, sociali e politiche;
- ⇒ organizza le proprie funzioni, attività e servizi nell'ottica della prevenzione della corruzione e contrasto ad ogni forma di criminalità.

7. Lo stemma del Comune di Latina con il motto "**Latina Olim Palus**" rappresenta la forza e l'impegno delle sue genti, la realtà del progresso conseguito, la proiezione verso un futuro di sviluppo e di modernità al passo con i tempi.

Articolo 2

Partecipazione popolare

1. Il Comune di Latina promuove gli Organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.
2. Per la realizzazione di una effettiva partecipazione popolare al governo locale il Comune valorizza le forme di cittadinanza attiva quale concreto manifestarsi dell'intervento dei singoli e delle formazioni sociali nel perseguire l'interesse generale, in particolare si evidenziano, secondo criteri di pari dignità: le organizzazioni di volontariato, le Associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale ed urbano e del patrimonio culturale ed artistico; i comitati di quartiere.
3. Con appositi Regolamenti il Comune potrà predisporre idonei strumenti per consentire pronta risposta alla partecipazione popolare.

Articolo 3

Contributi comunali per le attività di partecipazione popolare

1. Il Comune potrà provvedere alla generale valorizzazione dell'attività di partecipazione popolare, anche attraverso stanziamenti nel bilancio di previsione di contributi da erogarsi sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti in apposito regolamento.

Articolo 4

Istituti a carattere consultivo

1. Ai fini del raggiungimento del migliore livello di efficacia dell'azione degli organismi di partecipazione popolare il Comune può istituire apposite Consulte di settore



tematico, la cui regolamentazione sarà disciplinata con atti specifici successivi, e che potranno essere abilitate, anche, ad un ruolo propositivo, oltre che consultivo rispetto agli Organi di governo comunale.

Articolo 5 Facoltà delle Consulte

1. Le Consulte, così come costituite possono:
 - a) formulare proposte agli Organi di governo comunali in relazione alla realizzazioni di finalità sociali e al soddisfacimento di esigenze della comunità concretamente individuate;
 - b) essere consultate dagli Organi di governo comunali sui provvedimenti da adottare, che riguardino i loro fini istituzionali.
2. Le proposte di cui al punto a) sono sottoposte al previo parere delle Commissioni consiliari competenti, alle cui riunioni potrà essere invitato a partecipare un rappresentante della Consulta o di sua sezione per materia.
3. Con regolamento saranno disciplinati i procedimenti afferenti tutti gli istituti di partecipazione.

Articolo 6 Ordini e Collegi professionali

1. Nell'esplicazione di attività a contenuto tecnico specialistico, il Comune può fare ricorso, anche con convenzioni, all'opera di assistenza e consulenza degli Ordini e Collegi professionali della Provincia.
- 2 Apposito Regolamento definirà le modalità delle forme di attuazione di tali collaborazioni.

Articolo 7 Iniziative dei cittadini

1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale, dirette a promuovere interventi per la maggiore tutela di interessi collettivi. Per la disciplina compiuta e completa della materia il Comune adotta apposito Regolamento per la partecipazione e l'iniziativa popolare.

Articolo 8 Referendum consultivo

1. Il Consiglio Comunale indice referendum consultivo in seguito a:



- a) deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati;
 - b) richiesta di un numero di elettori pari al 10 per cento degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei cittadini elettori e se ha conseguito la maggioranza dei voti validi.
 3. I referendum previsti dal presente articolo debbono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.
 4. Con apposito Regolamento vengono determinate le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.
 5. Quando è stato indetto formalmente un referendum consultivo su una determinata materia, il Consiglio Comunale, eventualmente chiamato a deliberare sul medesimo argomento, sospende ogni decisione in merito, salvo che non ricorrano gravi ed urgenti motivi in ordine all'adozione di provvedimenti oggetto del referendum.

Articolo 9

Istruttoria pubblica

1. L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di provvedimenti a contenuto generale che incidano in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio è preceduta da istruttoria pubblica, previo atto di indirizzo del Consiglio Comunale.
2. All'individuazione di tali atti provvede il Consiglio Comunale con apposita deliberazione.
3. L'Ufficio procedente, indice, mediante avviso pubblico, apposita riunione per l'esame dell'iniziativa.
4. Nell'avviso sono indicati i termini entro i quali le Organizzazioni collettive ed associative interessate possono far pervenire proposte ed osservazioni scritte ed è indicato il luogo presso il quale possono essere consultati gli atti introduttivi del procedimento, per i quali deve essere comunque fornita, a cura del funzionario responsabile, una sommaria esposizione degli intendimenti dell'Amministrazione.
5. Alla riunione partecipano le Organizzazioni sociali e di categoria interessate.
6. La riunione è presieduta dal Funzionario Responsabile del procedimento.
7. Non è consentito l'intervento di più di un rappresentante per Organizzazione salvo che, per particolari ragioni, il Responsabile del procedimento non lo ammetta.



8. Dalla riunione di cui ai precedenti commi viene redatto un verbale in cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse.
9. Con regolamento saranno disciplinati gli istituti afferenti l'istruttoria pubblica.

Articolo 10

Bilancio partecipativo

1. Il Comune adotta il bilancio partecipativo quale strumento di democrazia diretta teso a coinvolgere la cittadinanza nella programmazione e nell'indirizzo di parte delle risorse che vanno a comporre annualmente la previsione di spesa pianificata dall'Amministrazione.
2. Con regolamento saranno disciplinati gli istituti afferenti il bilancio partecipativo.

Articolo 11

Diritto di accesso, trasparenza, informazione e sistema dei controlli interni

1. I cittadini singoli o associati hanno diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. Il Comune assicura l'esercizio di tale diritto in conformità alla normativa vigente.
3. L'attività del Comune è improntata, tra gli altri, al criterio della trasparenza dei procedimenti amministrativi.
4. Tutti gli atti del Comune, degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati o segreti per legge o regolamento.
5. Al fine di assicurare, primariamente, la piena e assoluta trasparenza del procedimento amministrativo e garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alle forme di accesso espressamente previste dalle normative vigenti è istituita la Commissione alla Trasparenza.
6. Il regolamento delle Commissioni Consiliari permanenti disciplina in dettaglio la costituzione e le funzioni della Commissione alla Trasparenza.
7. Il Comune di Latina promuove ed incentiva, altresì, la cultura dei controlli interni, tramite l'attuazione del controllo di gestione. Partecipano ai controlli interni il direttore generale, il segretario generale, i dirigenti e le unità appositamente individuate per lo svolgimento delle procedure relative. I controlli sono applicati sia a livello strategico, per verificare l'attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, che operativo per verificare l'efficacia e l'efficienza degli atti amministrativi e la qualità dei servizi complessivamente erogati dall'Amministrazione. A tale scopo vengono predisposti, dagli uffici preposti, documenti di sintesi sull'andamento dei controlli e della qualità dei servizi erogati, da



inviarsi al Sindaco ed al Direttore Generale o, in sua assenza, al Segretario Generale. Viene predisposto, ulteriormente, un documento annuale sulla qualità dei servizi erogati e sul grado di soddisfazione degli utenti interni ed esterni, da rendere disponibile ai cittadini, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 12

Organi del Comune

1. Sono Organi istituzionali del Comune: il Consiglio Comunale, La Giunta, il/la Sindaco/a.
2. Sono Organi amministrativi del Comune: il/la Segretario/a Generale, il/la Direttore/Direttrice Generale ed i Dirigenti.

Articolo 13

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'Organo collegiale d'indirizzo e controllo politico - amministrativo del Comune.

Articolo 14

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è Organo di collaborazione del/della Sindaco/a ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Articolo 15

Il/La Sindaco/a

1. Il/La Sindaco/a è Organo monocratico responsabile dell'Amministrazione comunale e legale rappresentante del Comune. E' eletto/a a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale di cui è membro di diritto.
2. Il/La Sindaco/a entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione.

Articolo 16

Segretario/a Generale e Direttore/Direttrice Generale

1. Il/La Segretario/a Generale è organo amministrativo nominato dal/dalla Sindaco/a da cui dipende funzionalmente.



2. Il Comune può dotarsi della figura di un/a Direttore/Direttrice Generale, nominato/a dal/dalla Sindaco/a con incarico a tempo determinato; detto incarico può anche essere affidato al/alla Segretario/a Generale.

Articolo 17

La Dirigenza

1. Nell'ambito dei programmi, degli indirizzi e delle direttive fissati dagli organi competenti, alla Dirigenza del Comune è affidata, complessivamente, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali nonché di controllo.

Articolo 18

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale ha competenza sugli atti fondamentali indicati nell'articolo 42 Testo Unico, D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.

Articolo 19

Elezione e durata del Consiglio Comunale

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia economica ed organizzativa. Allo stesso competono specifiche risorse attribuite per il funzionamento proprio, nonché dei gruppi consiliari regolarmente costituiti e delle commissioni consiliari.

Articolo 20

Prima adunanza

1. Il/La Sindaco/a, proclamato/a eletto/a, convoca il Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. L'adunanza si dovrà svolgere entro i successivi dieci giorni ed è inizialmente presieduta dal/dalla Consigliere/a Anziano/a, cioè dal/dalla Consigliere/a che abbia ottenuto la maggior cifra individuale di voti, con esclusione del/della Sindaco/a neo eletto/a e dei candidati alla carica di Sindaco/a, proclamati Consiglieri.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.



3. La seduta è presieduta dal/dalla Consigliere/a anziano/a, limitatamente alla convalida degli eletti e fino all'avvenuta nomina del nuovo presidente del Consiglio Comunale. Nel caso in cui il/la Consigliere/a anziano/a sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal/dalla Consigliere/a che, nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al 1° comma, occupa il posto immediatamente successivo.
4. I relativi avvisi di convocazione debbono essere notificati almeno cinque giorni prima della seduta e contestuale comunicazione deve essere effettuata al Prefetto.
5. Tale adunanza si svolge sull'ordine del giorno seguente:
 - a) convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
 - b) giuramento del/della Sindaco/a di osservare lealmente la Costituzione italiana;
 - c) elezione del/della Presidente del Consiglio Comunale, di due Vice Presidenti, di tre Segretari;
 - d) formalizzazione dei Capi Gruppo consiliari;
 - e) comunicazioni del/della Sindaco/a inerenti la nomina degli Assessori e del/della Vice Sindaco/a;
 - f) eventuale surrogazione dei Consiglieri cessati dalla carica a seguito di accettazione della nomina ad Assessore;
 - g) elezione della commissione elettorale comunale;
6. Per la validità della adunanza occorre la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

Articolo 21

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal/dalla Sindaco/a, per la prima adunanza, e per le successive adunanze dal/dalla Presidente del Consiglio, sentito il/la Sindaco/a.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria: per l'approvazione del Bilancio di previsione e del conto consuntivo e per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato.
3. Il Consiglio è convocato in via straordinaria in tutte le altre sedute:
 - a) su iniziativa del/della Presidente, sentito il/la Sindaco/a, anche per le sedute di question time ;
 - b) su richiesta del/della Sindaco/a;
 - c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati.
4. Il/La Presidente del Consiglio inserisce all'ordine del giorno le questioni richieste di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
5. Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'adunanza deve essere tenuta il giorno indicato dal/dalla Sindaco/a, mentre in quello di cui alla lettera c), l'adunanza, di



norma non monotematica, deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

6. La convocazione del Consiglio Comunale deve essere effettuata almeno cinque giorni prima dell'adunanza: in caso di urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita dal/dalla Presidente del Consiglio, valutata l'urgenza, al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
7. Il/La Sindaco/a, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione degli eletti, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il documento programmatico viene discusso e approvato dal Consiglio, a maggioranza assoluta; la verifica degli obiettivi prefissati è svolta con cadenza annuale.
8. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Articolo 22

Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione è sufficiente per la validità della seduta la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri, più uno, assegnati per legge all'Ente. Nei Consiglieri assegnati non si computa il/la Sindaco/a.
2. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa di diritto il/la Segretario/a Generale, con i compiti previsti dalla legge e dallo Statuto.
4. Le deliberazioni sono firmate dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale e dal/dalla Segretario/a Generale, secondo le rispettive funzioni di legge.

Articolo 23

Prerogative dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione, da intendersi sempre come immediatamente esecutiva.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio.



4. I Consiglieri hanno diritto di avere dagli Uffici, dalle Aziende, dalle Istituzioni e dagli Enti partecipati o strumentali, nonché dalle società partecipate, le più ampie informazioni e notizie per l'effettivo esercizio del loro mandato.
5. I Consiglieri hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano comunque le competenze e le funzioni dell'Amministrazione comunale o le attività del Comune.
6. I Consiglieri hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e a quelle delle sole Commissioni Consiliari Permanenti. In nessun caso, ai sensi di legge, l'ammontare percepito dal/dalla singolo/a Consigliere/a per gettoni di presenza nell'ambito del mese può superare il quarto dell'indennità attribuita al/alla Sindaco/a.
7. I Consiglieri sono dichiarati decaduti dalla carica, oltre che per i motivi previsti dalla legge, qualora, senza giustificato motivo, non intervengano a cinque sedute consecutive del Consiglio.
8. Le dimissioni dei Consiglieri sono indirizzate al/alla Presidente del Consiglio Comunale. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
9. La seduta del Consiglio Comunale resta valida nel caso in cui le dimissioni siano presentate non prima delle 24 ore dalla seduta stessa.

Articolo 24

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Il seggio del Consiglio Comunale che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un/una Consigliere/a adottata ai sensi dell'articolo 59 del T.U., D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del 1° comma.

Articolo 25

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali, una volta eletti, debbono dichiarare la loro appartenenza ad un Gruppo, che si compone di almeno due Consiglieri.



2. Qualora un/una Consigliere/a eletto/a sia l'unico/a rappresentante di una lista che abbia ottenuto un solo seggio, egli forma, comunque, un Gruppo consiliare.
3. I Consiglieri che non dichiarino di voler appartenere ad un Gruppo, concorrono obbligatoriamente a formare il Gruppo misto.
4. Ciascun Gruppo elegge al suo interno il Capo Gruppo.
5. Il/la Consigliere/a che esce dal Gruppo, può costituire Gruppo autonomo, se dichiara di aderire ad un partito di rilevanza nazionale.
6. Ai gruppi consiliari sono assicurati i mezzi e gli strumenti occorrenti per le loro attività.

Articolo 26

Conferenza dei Capi Gruppo consiliari

1. La Conferenza dei Capi Gruppo, è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e nella stessa sono rappresentati tutti i Gruppi consiliari. La Conferenza deve essere convocata per concordare la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e per l'esame preventivo dell'ordine del giorno proposto.
2. Alle riunioni partecipa di diritto il/la Sindaco/a. In caso di sua assenza può designare il/la Vice Sindaco/a in sua sostituzione.
3. La convocazione della conferenza dei Capi Gruppo è disposta dal/dalla Presidente del Consiglio, su sua iniziativa, ovvero su richiesta del/della Sindaco/a.
4. Il/la Sindaco/a, ove occorra, per le iniziative della Giunta da portare alla discussione del Consiglio Comunale, può consultare direttamente la Conferenza dei Capi Gruppo.
5. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina in dettaglio gli ulteriori aspetti specifici della Conferenza dei Capi Gruppo consiliari.

Articolo 27

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni Consiliari, costituite con rappresentanza proporzionale.
2. Il Consiglio comunale, tramite regolamento, stabilisce il numero di esse, le loro competenze per materia, le norme di attività, le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni assolvono ad una generale funzione consultiva e propulsiva dell'attività politico - amministrativa del Consiglio.



Articolo 28

Presidente del Consiglio Comunale e Ufficio di Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal/dalla Presidente, eletto/a dall'Assemblea nel proprio seno. Inoltre, formano l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale due Vice Presidenti, di cui uno espressione della minoranza, e tre Consiglieri/e Segretari/e di Presidenza, anche essi eletti dall'Assemblea nel proprio seno, di cui uno espressione della minoranza.
2. L'elezione del/della Presidente, dei/delle due Vice Presidenti e dei/delle Consiglieri/e Segretari/e è effettuata immediatamente dopo la convalida degli eletti in sede di prima adunanza consiliare.
3. L'elezione del/della Presidente del Consiglio Comunale, dei/delle due Vice Presidenti e dei/delle tre Consiglieri/e Segretari/e avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno e con tre votazioni successive e separate. Risulta eletto/a Presidente, il/la Consigliere/a che ha riportato la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati nelle prime due votazioni e la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati in quelle successive. Risultano eletti Vice Presidenti e Segretari i/le Consiglieri/e che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza del/della Presidente, le funzioni vicarie sono assolte dal/dalla Vice Presidente appositamente designato dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza del/della Presidente e dei/delle Vice Presidenti, il Consiglio Comunale è presieduto dal/dalla Consigliere/a anziano/a.
5. Il/La Presidente del Consiglio Comunale, i/le Vice Presidenti e i/le Consiglieri/e Segretari/e sono revocati su proposta motivata di almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati ed approvata a scrutinio palese per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
6. La carica di Capo Gruppo consiliare è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 29

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il/La Presidente del Consiglio è munito dei seguenti poteri:
 - a) convocare il Consiglio Comunale nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto, previa intesa con il/la Sindaco/a;
 - b) presiedere i lavori del Consiglio Comunale;
 - c) dirigere i lavori del Consiglio Comunale e garantirne l'ordine pubblico ed il buon funzionamento;
 - d) convocare e presiedere la Conferenza dei Capi Gruppo consiliari per concordare la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e per l'esame preventivo dell'ordine del giorno proposto;



- e) firmare gli atti e le deliberazioni del Consiglio Comunale insieme al/alla Segretario/a Generale, secondo le rispettive funzioni.
2. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina in dettaglio le ulteriori attribuzioni del/della Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 30

Elezione del/della Sindaco/a e nomina degli Assessori

1. Il/la Sindaco/a è eletto a suffragio universale e diretto, ed è membro di diritto del Consiglio Comunale.
2. Il/la Sindaco/a nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un/una Vice Sindaco/a, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Il/la Sindaco/a può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 31

Il/la Sindaco/a e le sue funzioni

1. Il/la Sindaco/a presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Appartiene alla competenza del/della Sindaco/a:
 - a) convocare la prima adunanza del Consiglio Comunale e richiedere al/alla Presidente del Consiglio Comunale, per le sedute successive, di convocare il Consiglio Comunale stesso;
 - b) convocare e presiedere la Giunta Comunale, fissando l'ordine del giorno e la data dell'adunanza;
 - c) rappresentare il Comune, anche in giudizio;
 - d) coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli Assessori;
 - e) provvedere, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina dei rappresentanti del Comune;
 - f) indire i referendum;
 - g) esercitare tutte le altre funzioni comunque attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - h) attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e gli altri incarichi individuati dalla legge;
3. Il/la Sindaco/a può conferire a singoli/e Consiglieri/e comunali un mandato avente ad oggetto lo studio di materie circoscritte e puntuali, nell'ambito delle quali il/la Consigliere/a con mandato coadiuva il/la Sindaco/a nell'esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al/alla Sindaco/a medesimo osservazioni e proposte. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze, non si estrinsecano con l'assunzione di atti amministrativi a rilevanza esterna e non comportano oneri a carico del bilancio comunale. Il/La Consigliere/a Comunale può essere, altresì,



delegato/a dal/dalla Sindaco/a a rappresentare il Comune in cerimonie, manifestazioni pubbliche, mostre e celebrazioni nelle varie ricorrenze.

Articolo 32

Attribuzioni del/della Sindaco/a nei servizi di competenza statale

1. Il/La Sindaco/a, quale Ufficiale di Governo sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e pubblica sicurezza, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalle leggi;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il/La Sindaco/a, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Il/La Sindaco/a convoca il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quando, per motivi di ordine pubblico, e la sicurezza dei cittadini lo ritenga opportuno (D. Lgs 279/99 art. 1).
4. Il/La Sindaco/a esercita le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo e calamità naturali previsti dalla legge.
5. Il/La Sindaco/a coordina e organizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente stabiliti dalla Regione, gli orari dei servizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti, anche promuovendo costituzione di apposita consulta.
7. Per quanto riguarda le materie indicate nella lettera a) del primo comma, il/la Sindaco/a può conferire specifica delega ad un/a Assessore/a per le materie inerenti i servizi demografici e di stato civile, dandone comunicazione al Prefetto e al Procuratore della Repubblica in ottemperanza al D.P.R. 30.05.1989 n.223 e al R.D. 1.238 del 09.07.1939. In materia anagrafica e di stato civile può, altresì, conferire deleghe a funzionari e dipendenti di ruolo ritenuti idonei e competenti.



Articolo 33
Funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del/della Sindaco/a

1. Il/La Sindaco/a attribuisce ad un/a Assessore/a le funzioni di Vice Sindaco, al fine di assicurare la sua sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza.

Articolo 34
Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale si compone del/della Sindaco/a, che la presiede, e di un numero massimo di –9 (nove) Assessori aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
2. Ove si verifichi la contemporanea assenza o impedimento del/della Sindaco/a e del Vice Sindaco/a, le loro funzioni sono esercitate temporaneamente ed eccezionalmente dall'Assessore/a anziano.
3. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine di presentazione dei componenti della Giunta al Consiglio Comunale.

Articolo 35
Le competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'Organo di collaborazione del/della Sindaco/a.
2. Essa compie tutti gli atti che per legge e per Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al/alla Sindaco/a, al/alla Segretario/a Generale, al/alla Direttore/Direttrice Generale e ai Dirigenti.
3. La Giunta Comunale in particolare:
 - a) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
 - b) approva la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni.
 - c) sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, approva il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
 - d) svolge, altresì, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.
 - e) approva il conferimento dell'incarico di patrocinio legale in rappresentanza dell'Ente, limitatamente ai soli casi di contenziosi che superino un determinata e significativa soglia di valore economico, da individuarsi con proprio atto a



carattere generale. Al di sotto di tale soglia la competenza del conferimento dei suddetti incarichi rimane attribuita alla dirigenza dell'Avvocatura comunale.

Articolo 36

Convocazione e riunioni della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal/dalla Sindaco/a o dal/dalla Vice Sindaco/a, per il caso di impedimento, assenza, impossibilità del primo.
2. La Giunta Comunale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Alle riunioni della Giunta Comunale partecipa il/la Segretario/a Generale per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
5. Alle riunioni della Giunta Comunale possono altresì partecipare, su invito del/della Sindaco/a, il/la Direttore/Direttrice Generale ed i Dirigenti comunali, relativamente alle loro specifiche competenze, nonché i collaboratori.
6. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
7. Con apposito Regolamento i lavori della Giunta Comunale possono essere ulteriormente disciplinati.

Articolo 37

Attività e funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale esercita le proprie funzioni collegialmente.
2. Il/La Sindaco/a delega a ciascun Assessore/a funzioni ordinate per materia, o se del caso per progetto, cui conseguono le responsabilità politico - amministrative di indirizzo, controllo e sovrintendenza del Settore assegnato, restando comunque contitolare delle funzioni medesime.
3. Sindaco/a e Assessori comunali sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 38

Durata in carica della Giunta Comunale

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del/della Sindaco/a, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del/della nuovo/a Sindaco/a. Sino alle predette elezioni, le funzioni del/della Sindaco/a sono svolte dal/dalla Vice Sindaco/a.



2. Il/La Vice Sindaco/a sostituisce il/la Sindaco/a in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi delle leggi penali.
3. Le dimissioni presentate dal/dalla Sindaco/a diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Protocollo generale.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del/della Sindaco/a e della rispettiva Giunta.

Articolo 39

Revoca degli/delle Assessori/e

1. L'Assessore/a può essere revocato/a dal/dalla Sindaco/a. Della revoca e della sostituzione, anche a seguito di dimissioni, il/la Sindaco/a ne dà motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 40

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del/della Sindaco/a o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il/La Sindaco/a e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale, senza computare a tal fine il/la Sindaco/a.
3. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il/la Sindaco/a, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Articolo 41

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco/a e di Assessore/a

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco/a e di Assessore/a sono stabilite dalla legge.
2. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini del/della Sindaco/a fino al terzo grado.

Articolo 42

Incompatibilità della carica di Consigliere comunale ed Assessore/a

1. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.



2. Qualora un/una Consigliere/a comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere comunale all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

Articolo 43

Decadenza dalla carica di Sindaco/a e di Assessore/a

La decadenza dalla carica di Sindaco/a e di Assessore/a avviene nei soli casi previsti dalla legge.

Articolo 44

Segretario/a Generale

1. Il Comune prevede la figura del Segretario Generale iscritto in apposito Albo territorialmente articolato e regolamentato per legge. Il/La Segretario/a Generale è nominato dal/dalla Sindaco/a da cui dipende funzionalmente.
2. Il/La Segretario/a Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l'attività, nel caso in cui non sia stato nominato il/la Direttore/Direttrice Generale.
3. In particolare il/la Segretario/a Generale:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, svolgendo le funzioni di legge;
 - b) roga i contratti, ad esclusivo interesse del Comune e secondo le specifiche disposizioni di legge e regolamentari, in forma pubblica amministrativa;
 - c) emana istruzioni, direttive ai dirigenti ferme restando la competenza e la responsabilità di questi ultimi per l'adozione degli atti connessi al proprio ufficio;
 - d) dirime i conflitti di competenza negativi o positivi tra i Dirigenti, determinando con proprio atto la competenza degli stessi, quando non sia stato nominato il Direttore generale;
 - e) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
4. Il/La Segretario/a Generale svolge inoltre ogni altra funzione attribuita dal/dalla Sindaco/a o dalla Giunta Comunale.

Articolo 45

Vice Segretario/a Generale

1. I Vice Segretari Generali sono nominati dal/dalla Sindaco/a tra i dirigenti comunali in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario Generale.
2. I Vice Segretari Generali sostituiscono il/la Segretario/a Generale nel caso di assenza o impedimento.



Articolo 46 Direzione Generale

1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione, di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'Amministrazione, è istituita la Direzione Generale, le cui funzioni sono specificate dal regolamento organico.
2. La Direzione Generale si fa carico in particolare dell'unitarietà e coerenza dell'azione dei dirigenti, per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune. Alla Direzione Generale rispondono, per gli obiettivi assegnati e in base allo schema organizzativo, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del/della Segretario/a Generale del Comune.
3. Alla Direzione Generale è preposto il/la Direttore/Direttrice Generale. L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato dal/dalla Sindaco/a al/alla Segretario/a Generale ovvero tramite contratto a tempo determinato ad un soggetto al di fuori della dotazione organica, previa delibera di Giunta e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione.
4. Il/la Direttore/Direttrice Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che a tale riguardo gli impartirà il/la Sindaco/a.
5. Il/La Direttore/Direttrice Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di settore/servizio che al tempo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
6. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del/della Sindaco/a che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nei casi previsti dalla legge.
7. Il/La Direttore/Direttrice Generale predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione sulla base degli indirizzi forniti dal/dalla Sindaco/a e dalla Giunta Comunale.
8. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal/dalla Sindaco/a, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizzare il personale, coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal/dalla Sindaco/a e dalla Giunta;
 - c) verificare l'efficacia l'efficienza e l'economicità dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d) gestire i processi di mobilità intersettoriale del personale;
8. Il/La Direttore/Direttrice Generale svolge inoltre ogni altra funzione attribuita dal/dalla Sindaco/a o dalla Giunta Comunale.



Articolo 47 Compiti dirigenziali

1. I Dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi approvati dalla Giunta e dal/dalla Sindaco/a, del buon andamento degli Uffici e dei Servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
2. I Dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono secondo discrezionalità tecnica, di decisione e di direzione.
3. Secondo le modalità stabilite dai Regolamenti, spetta, inoltre, ai Dirigenti:
 - a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche; adottare la determinazione a contrattare e le relative procedure; la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - b) stipulare i contratti;
 - c) curare la redazione delle proposte di deliberazione di giunta e di consiglio ed esprimere il relativo parere tecnico, ai sensi della normativa vigente;
 - d) amministrare gli stanziamenti di Bilancio assegnati alla struttura cui sono preposti e adottare gli atti a rilevanza esterna;
 - e) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e Regolamenti nell'ambito dei rispettivi servizi;
 - f) partecipare, su richiesta, agli Organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione comunale.
4. I Dirigenti, nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di propria competenza:
 - a) formulano proposte al/alla Sindaco/a ed agli Assessori delegati, anche ai fini della deliberazione dei programmi, delle direttive degli schemi di progetti o di atti di competenza comunale;
 - b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal/dalla Sindaco/a o dagli Assessori delegati;
 - c) esercitano i poteri di spesa nei limiti di stanziamento di bilancio e di acquisizione delle entrate;
 - d) adottano tutti gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale;
 - e) propongono, con motivata relazione, al/alla Sindaco/a ed alla Giunta di promuovere e resistere alle liti indicando, eventualmente, le soluzioni di conciliazione o transazione;
 - f) individuano, di volta in volta, e coordinano le attività dei Responsabili dei procedimenti amministrativi;
 - g) rispondono al/alla Direttore/Direttrice Generale, ed in sua assenza al/alla Segretario/a Generale, del raggiungimento degli obiettivi e delle attività di gestione dei servizi assegnati.
5. E' istituita la conferenza dei dirigenti, convocata e diretta dal/dalla Direttore/Direttrice Generale (o in mancanza dal/dalla Segretario/a Generale) alla quale partecipano tutti i dirigenti dell'Ente. La conferenza opera secondo apposita disciplina regolamentare.



Articolo 48

Conferimento incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato del/della Sindaco/a e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del/della Sindaco/a e sono revocati dal medesimo in caso di inosservanza delle direttive del/della Sindaco/a, della Giunta o dell'Assessore/a di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente gravi o reiterate e negli altri casi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Articolo 49

Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore a quella prevista dalla legge e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore ai limiti previsti dalla legge e comunque per almeno una unità.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità



Articolo 50

Formazione del personale

1. Nella consapevolezza della necessità dell'acquisizione di una cultura amministrativa e gestionale che sia adeguata all'attività di governo dell'Ente locale, il Comune di Latina promuove la formazione del personale comunale.

Articolo 51

Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle proprie competenze, alla gestione dei Servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Articolo 52

Forme di gestione dei Servizi pubblici locali

1. Il Comune può gestire i Servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, con assunzione diretta di spese e personale, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione, una azienda o un consorzio;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale. La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, riservandosi la trattativa privata ai casi espressamente previsti dalla legge;
 - c) a mezzo di società per azioni a prevalente o anche a non prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. La costituzione della società per Azioni deve essere congruamente motivata in modo da evidenziare le ragioni di tale scelta;
 - d) a mezzo di azienda speciale, anche con riguardo a più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - e) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi, di natura sociale o culturale, senza rilevanza imprenditoriale;
 - f) a mezzo di consorzio per la gestione di funzioni e di servizi di natura sociale, economica e culturale.

Articolo 53

Azienda Speciale



1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Sono organi dell'azienda speciale il Consiglio di Amministrazione, il/la Presidente e il/la Direttore/Direttrice Generale.
3. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende Speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti di contabilità e dei contratti del Comune.

Articolo 54 L'Istituzione

1. L'Istituzione è organismo strumentale dell'Ente locale preposto all'esercizio di Servizi sociali o culturali, dotato di autonomia gestionale ed è disciplinato, per quanto non previsto dalla legge e dai successivi articoli, dall'apposito Regolamento.
2. Il Comune di Latina ne può promuovere la costituzione per tutte le attività di ordine sociale e culturale.
3. Il personale delle Istituzioni e le modalità di assunzione sono disciplinate dal Regolamento.
4. Il personale del Comune può, comunque, essere messo a disposizione delle Istituzioni.

Articolo 55 Il Consorzio

1. Per la gestione associata di funzioni o di servizi pubblici il Comune può costituire un Consorzio con altri Enti pubblici secondo le norme previste per le aziende speciali.

Articolo 56 Nomina degli amministratori dell'Azienda Speciale e dell'Istituzione

1. La composizione del Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali è stabilito dal relativo Statuto.
2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal/dalla Sindaco/a, tra soggetti in possesso di specifica e comprovata competenza ed esperienza, secondo le direttive del Consiglio Comunale.

Articolo 57 Controllo sulle gestioni dei Servizi pubblici locali

1. Il Comune verifica i risultati della gestione delle Istituzioni e delle Aziende Speciali in relazione all'obbligo di pareggio del bilancio.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.



Articolo 58

Deliberazione e modifiche dello Statuto

1. Le procedure relative alle deliberazioni ed alle eventuali modifiche dello Statuto, sono disciplinate dell'art. 6, ed in particolare dal comma 4, del T.U. 267/2000.
2. Del contenuto del presente Statuto sarà data la più ampia pubblicità a tutti i cittadini, anche attraverso gli Organi di informazione comunale, alle Organizzazioni, alle Associazioni, agli Enti ed ai movimenti, al fine di verificarne la rispondenza effettiva alle attese ed ai bisogni della Città.
3. In tal senso il Consiglio Comunale, su proposta della competente Commissione Affari Istituzionali, potrà procedere alla verifica complessiva dello stato di applicazione dello Statuto e delle norme regolamentari.

Articolo 59

Norme transitorie

1. Il presente Statuto Comunale entra in vigore nei tempi e secondo le modalità di cui all'art. 6 del T.U. 267/2000 ed in particolare decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente.
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto Comunale, è abrogata tutta la precedente disciplina statutaria previgente.